Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 gennaio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 agosto 1981.

Emissione e determinazione del valore e delle caratteristiche di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Castelli d'Italia ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari, denominata « Castelli d'Italia »;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1980, con il quale sono stati determinati i valori e le caratteristiche dei francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere altri tre francobolli appartenenti alla serie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1523 del 14 luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria denominata « Castelli d'Italia », nei valori da L. 30, 70 e 80.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 sono stampati su carta fluorescente, filigranata con stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14 ¼ × 13 ¼; sistema di stampa: rotocalco; colori: per il valore da L. 30, azzurro oltremare e arancio; per i valori da L. 70 e 80, quadricromia; foglio: cento esemplari.

Le vignette sono così composte: entro un rettangolo di colore, un tondo racchiude una libera rappresentazione del castello con elementi del paesaggio circostante; nella parte inferiore destra, il paesaggio degrada dal tondo, raccordandosi con il fondino colorato; quest'ultimo reca sulla sinistra, in basso, la leggenda « ITALIA »; in alto a sinistra è riportata la denominazione del castello, a destra l'indicazione del valore.

I castelli riprodotti sono: per il valore da L. 30, il castello di L'Aquila; per il valore da L. 70, il castello aragonese di Reggio Calabria; per il valore da L. 80, il castello di Sabbionara d'Avio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1981
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* 170

(58)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 novembre 1981.

Assegnazione della somma complessiva di lire 150 miliardi, per l'esercizio finanziario 1981, ai soggetti destinatari della regione Basilicata, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 139605 del 7 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1981, registro n. 16, foglio n. 48, con il quale, ai sensi dell'art. 3 (terzo comma) della sopracitata legge n. 219/81, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica viene istituito l'apposito cap. 7500, denominato « Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 », recante, per l'esercizio 1981, la competenza di lire 2.000 miliardi e la dotazione di lire 500 miliardi, in termini di autorizzazione di cassa;

Visto il decreto interministeriale Tesoro-Bilancio n. 152199 del 30 settembre 1981, in corso di registrazione, con il quale vengono, per il corrente esercizio 1981, stornate dal richiamato cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e

della programmazione economica, le somme di lire 157,679 miliardi, in termini di competenza, e di lire 67,679 miliardi di autorizzazione di cassa, a favore delle amministrazioni centrali, di cui alla delibera CIPE del 7 agosto 1981, emessa sulla base dei programmi ex art. 4 (sesto comma) della sopracitata legge n. 219/81;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164;

Vista la delibera CIPE del 9 luglio 1981, con la quale viene approvato il programma di interventi urgenti, per un importo complessivo di lire 200 miliardi, presentato dalla regione Basilicata;

Vista la successiva delibera CIPE del 29 luglio 1981, con la quale, fra l'altro, la somma di lire 200 miliardi, sopra menzionata, viene ridotta a lire 150 miliardi;

Vista inoltre la delibera CIPE del 17 settembre 1981 con la quale viene approvata la variazione di programma nel senso proposto dalla regione Basilicata (nota del presidente della giunta regionale n. 14011 del 1° agosto 1981);

Vista la nota n. 3/8191 del 6 ottobre 1981, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, diretta al Ministero del tesoro.

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 150 miliardi, per l'esercizio 1981, è impegnata a favore dei soggetti destinatari, per gli interventi urgenti indicati nel programma presentato dalla regione Basilicata, approvato e successivamente modificato con la delibera CIPE menzionata in premessa, come segue:

Comuni disastrati	Importi (in milioni)
(Edilizia privata articoli 9, 10 e 65)	
Balvano	1.000
Bella	2.500
Brienza	1.500
Castelgrande	600
Muro Lucano	3.200
Pescopagano	1.350
Potenza	8.500
Ruvo del Monte	700
Vietri di Potenza	1.400
(Opere pubbliche dei comuni disastrati)	
Balvano	900
Bella	2.400
Brienza	1.500
Castelgrande	600
Muro Lucano	1.600
Pescopagano	1.200
Potenza	7.400
Ruvo del Monte	600
Vietri di Potenza	1.300
(Opere di urbanizzazione nei comuni disastrati)	
Balvano	300
Bella	850
Brienza	550
Castelgrande	200
Muro Lucano	1.000
Pescopagano	450
Potenza	950
Ruvo del Monte	250
Vietri di Potenza	450
(Piani urbanistici dei comuni disastrati)	
Balvano	300
Bella	300
Brienza	300
Castelgrande	300
Muro Lucano	300
Pescopagano	300
Potenza	600
Ruvo del Monte	300
Vietri di Potenza	300

Altri comuni	Importi (in milioni)
(Edilizia privata articoli 9, 10 e 65)	
Abriola	185
Acerenza	350
Albano	125
Anzi	500
Armento	125
Atella	350
Avigliano	600
Banzi	60
Baragiano	400
Barile	325
Brindisi	140
Calvello	400
Calvera	20
Campomaggiore	170
Cancellara	135
Carbone	50
Castelmezzano	150
Castelsaraceno	35
Castronuovo	25
Cersosimo	60
Chiaromonte	50
Corleto	800
Episcopia	150
Fardella	70
Forenza	70
Filiano	250

Altri comuni	Importi (in milioni)
Francavilla	35
Gallicchio	75
Ginestra	75
Genzano	450
Grumento	200
Guardia	225
Lagonegro	450
Latronico	450
Laurenzana	1.200
Lauria	150
Lavello	275
Maratea	70
Marsiconuovo	1.350
Marsicovetere	215
Maschito	60
Melfi	1.000
Missanello	25
Moliterno	200
Montemurro	200
Montemilone	75
Nemoli	150
Noepoli	35
Oppido Lucano	200
Palazzo S. Gervasio	125
Paterno	425
Picerno	450
Pietragalla	375
Pietrapertosa	140
Pignola	250
Rapolla	95
Rapone	500
Rionero	1.840
Ripacandida	250
Rivello	100
Roccanova	30
Rotonda	45
Ruoti	325
Sarconi	35
S. Chirico Nuovo	175
S. Chirico Raparo	30
S. Costantino Albanese	85
S. Fele	1.500
S. Martino d'Agri	50
S. Severino Lucano	125
S. Angelo	475
Santarcangelo	50
Sasso Castalda	200
Satriano di Lucania	625
Savoia di Lucania	400
S. Paolo Albanese	35
Senise	75
Spinoso	40
Teana	20
Terranova	75
Tito	800
Tolve	175
Tramutola	450
Trecchina	85
Trivigno	250
Vaglio	120
Venosa	250
Viggianello	50
Viggiano	950
Accettura	175
Aliano	300
Bernalda	75
Calciano	25
Cirigliano	60
Colobraro	25
Craco	25
Ferrandina	450
Garaguso	75
Gorgoglione	300
Grassano	450
Grottole	100
Irsina	250
Matera	500
Miglionico	25
Montalbano Jonico	25
Montescaglioso	300
Nova Siri	25
Oliveto Lucano	95
Pisticci	175
Policaro	25
Pomarico	90
Rotondella	70
Salandra	150
S. Giorgio Lucano	25
S. Mauro Forte	75
Stigliano	250
Tricarico	100
Tursi	100
Valsinni	75

(Opere pubbliche comunali)

Abriola	170
Acerenza	150
Albano	130
Anzi	500
Armento	120
Atella	300
Avigliano	550
Banzi	50
Baragiano	350

Altri comuni	Importi (in milioni)
Barile	200
Brindisi	120
Calvello	350
Calvera	40
Campomaggiore	150
Cancellara	120
Carbone	50
Castelmezzano	60
Castelsaraceno	50
Castronuovo	50
Cersosimo	60
Chiaromonte	50
Corleto	700
Episcopia	130
Fardella	60
Forenza	60
Filiano	230
Francavilla	50
Gallicchio	70
Ginestra	70
Genzano	350
Grumento	50
Guardia	200
Lagonegro	280
Latronico	200
Laurenzana	900
Lauria	150
Lavello	120
Maratea	60
Marsiconuovo	1.150
Marsicovetere	170
Maschito	—
Melfi	900
Missanello	50
Moliterno	180
Montemurro	200
Montemilone	70
Nemoli	140
Noepoli	50
Oppido Lucano	50
Palazzo S. Gervasio	120
Paterno	400
Picerno	400
Pietragalla	350
Pignola	220
Rapolla	80
Rapone	500
Rionero	1.700
Ripacandida	240
Rivello	90
Roccanova	50
Rotonda	50
Ruoti	300

Altri comuni	Importo (in milioni)
Sarconi	50
S. Chirico Nuovo	80
S. Chirico Raparo	50
S. Costantino Albanese	—
S. Fele	1.250
S. Severino Lucano	120
S. Angelo	450
Santarcangelo	60
Sasso Castalda	180
Satriano di Lucania	550
Savoia di Lucania	350
S. Paolo Albanese	50
Senise	80
Spinoso	50
Terranova	70
Tito	750
Tolve	170
Tranutola	350
Trecchina	80
Trivigno	240
Vaglio	100
Venosa	240
Viggianello	50
Viggiano	900
Aliano	250
Bernalda	70
Calciano	50
Cirigliano	60
Colobraro	50
Ferrandina	400
Garaguso	70
Gorgoglione	300
Grassano	400
Grottole	100
Irsina	250
Matera	450
Miglionico	50
Montalbano Jonico	50
Montescaglioso	250
Nova Siri	50
Oliveto Lucano	100
Pisticci	150
Policoro	—
Pomarico	100
Rotondella	—
Salandra	140
S. Giorgio Lucano	50
S. Mauro Forte	80
Stigliano	250
Tricarico	100
Tursi	100
Valsinni	50

Comunità montane	Importi (in milioni)
(Interventi in agricoltura art. 18)	
Marmo	4.000
Melandro	2.400
Volture	2.300
Alto Basento	1.700
Alto Bradano	650
Alto Sauro-Camastra	650
Alto Agri	1.300
Medio Basento	400
Lagonegrese	350
Madio Agri-Sauro	750
Alto Sinni	200
Sarmento	200
Basso Sinni	100
Consorzio comuni non montani del Materano	1.000
(Sistemazioni idrogeologiche art. 31)	
Marmo	1.300
Melandro	1.000
Volture	1.700
(Assistenza tecnica art. 60)	
Marmo	300
Melandro	300
Volture	400

Province	Importi (in milioni)
(Edilizia demaniale e viabilità provinciale)	
Amministrazione provinciale di Potenza	3.000
Amministrazione provinciale di Matera	1.000

Regione Basilicata	Importi (in milioni)
Consolidamento abitati	14.000
Assistenza tecnica (art. 60)	2.000
Immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo (art. 22)	6.000
Edilizia sovvenzionata	2.500
Totale generale	150.000

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1981
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 66

(7379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Misure urgenti per la corresponsione delle indennità dovute al personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 31 ottobre 1981, n. 613 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 novembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 26 dicembre 1981, n. 778 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 30 dicembre 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, le somme riscosse dagli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette a titolo di indennità e relativi assegni supplementari di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, possono essere utilizzate dai dirigenti degli uffici stessi per corrispondere al rispettivo personale anticipazioni sui pagamenti delle indennità previste dagli articoli 1, 4, 6 e 7 di detta legge e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, *e successive modificazioni, nonché per le spese obbligatorie d'ufficio (pulizia, riscaldamento, elettricità e telefono)*. A tal fine è consentito il trasferimento delle somme riscosse a titolo di indennità e di relativi assegni supplementari da un ufficio all'altro della predetta amministrazione.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile anche per le missioni di durata inferiore alle 24 ore.

Le modalità per la corresponsione delle anticipazioni e per il successivo reintegro dell'erario sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(70)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pharma farmaceutici specializzati S.r.l. di Roma, è prolungata al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto interministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Cima G.B., con sede e stabilimento in San Giovanni Bianco (Bergamo), è prolungata a 24 mesi.

Con decreto ministeriale 16 agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samit con sede in Borgosesia e stabilimento in Borgosesia e Bergamo e uffici commerciali in Milano, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Toce con sede in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 28 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dieci Geri di Frosinone, è prolungata al 30 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alluminio Paderno con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 13 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alluminio Paderno e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 13 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Alluminio Paderno con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 13 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alluminio Paderno con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma Istituto Terapeutico Romano di Pomezia (Roma), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento), è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino), Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto interministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.M.A. - Lavorazione Litografia Latta e Affini, con sede in Parma, ora S.p.a. Tubettificio Ligure, con sede in Abbadia Lariana (Como) stabilimento di Parma, è prolungata a trenta mesi.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Studio 5, con stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tec-Friuli di Cormons (Gorizia), è prolungata al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straodinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gewa con sede in Verbania Fondotoce e stabilimenti in Verbania (Novara), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Rondinella di Parnisari Giovanni con sede a Lesa (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 settembre 1979 al 23 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Deposito di Alessandria della S.p.a. Unidal in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Unidal in liquidazione con sede in Milano - depositi di Torino e Settimo Torinese, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.n.c. Archforma di Pozzuoli, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 3M Italia, con sede e stabilimento in San Marco Evangelista (Caserta), è prolungata al 27 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Paracchi & C. di Torino, è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Borma con sede in Milano e stabilimento ad Acqui Terme (Alessandria, è prolungata al 16 dicembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L.C.A. - Società italiana lavorazione catgut ed affini, con sede in Marcianise (Caserta) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 aprile 1981 al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Romastil con sede in S. Benigno Canavese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1980 al 30 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Romastil con sede in S. Benigno Canavese (Torino), è prolungata al 30 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitel.Co con sede in Portici - Cantiere di Bagnoli (Napoli) e Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 13 dicembre 1981 per il cantiere di Bagnoli (Napoli) e per il periodo dal 3 agosto 1981 al 31 gennaio 1982 per il cantiere di Genova. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfacavi con stabilimento in Airola (Benevento), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Monteponi (Cagliari), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale del 5 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridionali prefabbricati con sede in Firenze e stabilimento in Calvi Risorta (Caserta), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ottani Meccanica di Castelfranco Emilia (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossi Sud di Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 luglio 1981 al 16 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siette sede legale Firenze - unità operative in Puglia e Sardegna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 febbraio 1981 al 23 agosto 1981 per le unità operative della Sardegna e per il periodo 29 aprile 1981 al 25 ottobre 1981 per le unità operative della Puglia. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 12 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Manifatture al Tagliamento» S.r.l. di Pinzano al Tagliamento, è prolungata al 1° giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 14 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta «Manifatture al Tagliamento» S.r.l. di Pinzano al Tagliamento, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berco di Copparo (Ferrara), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 14 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conca del Sole con sede e stabilimento in Fermo (Ascoli Piceno), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela Confezioni di Pescara, è prolungata al 15 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 14 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Poccardi con sede in Torino e stabilimento in Nichelino (Torino), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7457)

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 17 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Industriali con sede in Milano, stabilimento di Livorno è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. Officine Meccaniche Sud di Quagliano (Napoli) è prolungata al 7 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta O.M.S. Meccaniche Sud di Quagliano (Napoli) è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Italiana Gestioni Industriali S.I.G.I. con stabilimento in Monocalzati (Avellino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 1981 al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Aeronautica Italiana - stabilimento di Passignano sul Trasimeno (Perugia) è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ricagni con sede in Milano e stabilimento in Milano e Dorno (Pavia) è prolungata al 21 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meridalma con sede in Anagni (Frosinone) è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGS-ATES con sede e stabilimento in Catania e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SGS-ATES con stabilimento in Agrate Brianza (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(69)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 4 dicembre 1981. Approvazione del piano energetico nazionale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la proposta di piano energetico nazionale presentata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il 25 novembre 1981;

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 ottobre 1981 favorevoli al piano medesimo che accoglie impostazioni diffuse nella coscienza collettiva, quali la correlazione tra energia e sviluppo, la diversificazione e l'equilibrio delle fonti, e contiene completezza ed equilibrio tali da porre le condizioni per la ricerca del consenso sociale quale elemento indispensabile per una nuova politica energetica che si prefigga l'obiettivo essenziale della riconversione dei modelli dei consumi, del superamento dello squilibrio territoriale e della riqualificazione delle attività produttive nell'ambito della programmazione nazionale;

Tenuto conto che il Parlamento con le citate risoluzioni impegna il Governo ad una politica di diversificazione delle fonti energetiche mirata alla sostituzione di quote via via crescenti di petrolio con il carbone, il gas naturale, il nucleare e tutte le fonti rinnovabili, nonché con il risparmio energetico;

Considerato che il piano energetico nazionale proposto contiene le integrazioni indicate ed approvate da entrambi i rami del Parlamento a larghissima maggioranza;

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva interregionale nella seduta del 3 dicembre 1981;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

E' approvato il piano energetico nazionale, in uno con le relative appendici, proposto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che viene a far parte integrante del presente verbale, con le seguenti puntualizzazioni.

1. Una politica della conservazione, del risparmio e dell'uso razionale dell'energia dovrà influenzare l'intera politica industriale attraverso la incentivazione del risparmio energetico, lo stimolo della ricerca, la innovazione tecnologica e lo sviluppo delle energie rinnovabili, al fine di raggiungere, per fonte, gli obiettivi di riferimento dell'evoluzione della domanda totale di energia fissati dal piano al 1985 e al 1990.

Le politiche di questo settore richiedono un rigoroso coordinamento degli interventi pubblici a livello centrale, regionale e locale. Non appena sarà intervenuta l'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge n. 2383/Camera, che disciplina la materia, il CIPE emanerà le conseguenti direttive.

2. La strategia degli approvvigionamenti petroliferi deve assicurare continuità e regolarità di afflusso di tale fonte energetica alle condizioni di migliore economicità, nel quadro degli adempimenti previsti dalle delibere CIPE del 23 dicembre 1975 e 23 dicembre 1977.

In caso di necessità, su indicazione del Ministro dell'industria, il Ministro delle partecipazioni statali impartirà disposizioni all'ENI perché riservi quota parte del greggio attribuito al nostro Paese da enti petroliferi di Stato dei Paesi produttori agli operatori nazionali indipendenti.

Il Ministro dell'industria presenterà al più presto al Parlamento un disegno di legge che adegui la normativa vigente per promuovere la definizione e l'attuazione di programmi operativi atti a potenziare l'attività di ricerca mineraria degli idrocarburi e della loro coltivazione.

Il CIP predisporrà la riforma del sistema dei prezzi dei prodotti petroliferi riconsiderando l'attuale metodo con il fine di passare in tempi successivi per gasolio, petrolio e GPL, dal regime dei prezzi amministrati a quello dei prezzi sorvegliati, con riferimento ai prezzi correnti nei Paesi della C.E.E.

Conseguentemente il Ministro dell'industria potrà imporre regole più vincolanti alle compagnie petrolifere, sia per il rispetto degli impegni assunti nel piano annuale di approvvigionamento petrolifero del Paese e nei programmi trimestrali, che per la tenuta delle scorte.

Per quanto riguarda il sistema della raffinazione e della distribuzione, il CIPE invita il Ministro dell'industria a predisporre un programma per la riorganizzazione e la riqualificazione della raffinazione ai fini di una migliore valorizzazione delle materie prime, in relazione alla mutata composizione dell'offerta, nonché per la razionalizzazione della rete distributiva assumendo quale parametro da conseguire gradualmente e comunque entro il 1985 l'erogato medio europeo. Tale programma, che dovrà contenere l'indicazione dei necessari strumenti legislativi ed amministrativi, sarà presentato al CIPE entro tre mesi.

Al fine di assicurare l'ordinata gestione di situazioni di emergenza petrolifera, derivante da possibili improvvise crisi di approvvigionamento, il Ministro dell'industria, sentito il Ministro degli interni, predisporrà, entro tre mesi, un piano di emergenza.

3. Per quanto riguarda la metanizzazione del Mezzogiorno, nel quadro degli adempimenti indicati dall'art. 11 della legge n. 784/1980, il CIPE completerà l'approvazione del piano generale di metanizzazione che il Ministero dell'industria presenterà entro il corrente mese, ed esaminerà nella sua prossima riunione, il programma integrativo di metanizzazione per i territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 di cui all'art. 37 della legge n. 219/1981.

4. Con riferimento alla costruzione di centrali termoelettriche a carbone e nucleari di cui all'appendice *A* del piano, il CIPE stabilisce prioritariamente le seguenti localizzazioni, comprese fra i siti indicati nella predetta appendice *A*:

a) per le centrali a carbone per complessivi 6.000 MW le regioni Puglia, Calabria e Lombardia;

b) per le centrali elettronucleari, per almeno 6.000 MW, le regioni Lombardia, Piemonte e Puglia.

I termini per la indicazione dei siti da parte delle regioni, stabiliti dalla legge n. 393/1975 per le centrali nucleari e dalla legge n. 880/1973 per le centrali a carbone, decorrono, per le regioni sopra individuate, dalla data di pubblicazione della presente delibera. Il CIPE invita peraltro le regioni interessate, poiché le relative procedure risultano da tempo avviate, a provvedere in tempi anticipati.

Per i rimanenti impianti compresi nella predetta appendice *A* le regioni eserciteranno le opzioni e formuleranno le necessarie indicazioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Per le centrali termiche a carbone indicate nell'appendice *A*, la presente delibera ha gli effetti di cui all'art. 2, primo comma della legge 18 dicembre 1973, n. 880.

Il CIPE invita il Ministro dell'industria, nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza sul CNEN, a potenziarne l'organizzazione e l'attività finalizzata allo svolgimento di tutte le azioni necessarie a garantire la realizzazione e l'esercizio delle centrali nucleari in condizioni di sicurezza delle popolazioni e di salvaguardia dell'ambiente.

Il CIPE sottolinea infine l'esigenza di rafforzare il rapporto di collaborazione tra l'autorità centrale ed il sistema delle autonomie locali e di valorizzare il ruolo di queste ultime nella programmazione dello sviluppo regionale e dell'utilizzazione del territorio. Considera pertanto necessaria la stipula, da parte degli enti energetici nazionali, di convenzioni con le regioni sul cui territorio sono previste installazioni energetiche, per inserire le stesse nell'ambito dei piani di sviluppo delle regioni medesime.

5. Il CIPE invita il Ministro dell'industria, a promuovere le iniziative necessarie al mantenimento delle cadenze temporali di cui all'appendice *B* del piano, curando la sollecita attuazione del previsto «progetto unificato» di centrali di PWR. A tal fine il Ministro medesimo curerà il coordinamento tra l'ENEL (committente ed architetto generale), il CNEN (responsabile della promozione industriale ed autorità di controllo), le industrie sistemistiche, le industrie componentistiche (sottosistemi e componenti) e l'AGIP Nucleare (combustibilista), autorizzando l'ENEL ad effettuare, anche prima della puntuale localizzazione, ordinazioni di fabbricazione di sistemi e componenti, per consentire all'industria nazionale di programmare l'effettivo carico di lavoro per i prossimi anni sulla base di impegni relativi all'intero programma.

6. Il Ministro dell'industria curerà che il CNEN, nel quadro del proprio piano quinquennale, realizzi i programmi di dimostrazione e di promozione industriale, per sostenere l'industria nazionale nel processo di gestione attiva delle licenze per facilitare il coordinamento delle attività di sviluppo e sperimentazione e per consentire all'industria nazionale migliori condizioni di competitività.

Viene confermata la validità della realizzazione dei reattori PEC e CIRENE.

7. Per la ricezione del carbone mediante navi di grande capacità, è confermato l'indirizzo contenuto nel piano di realizzare tre terminali, rispettivamente, nell'Alto Adriatico, nell'Alto Tirreno e nel Basso Tirreno. Per quanto riguarda le loro puntuali localizzazione, con riferimento alle ipotesi formulate alla appendice *C*, le scelte e le indicazioni dei porti verranno effettuate sulla base dell'analisi costi-benefici delle diverse ipotesi, tenendo conto della necessità di valorizzazione delle infrastrutture esistenti.

La necessità della utilizzazione dell'esistente varrà anche per quanto riguarda il naviglio da trasporto, la realizzazione di terminali marittimi e fluviali al servizio delle centrali ENEL e delle altre utenze civili ed industriali, la creazione di depositi costieri ed interni ed il potenziamento della capacità di scarico e movimentazione dei porti di piccole dimensioni, nonché l'adeguamento delle strutture di trasporto interno.

Ai fini di cui sopra, i Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell'industria e con gli altri Ministri interessati, presenteranno al CIPE programmi operativi specifici entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Il CIPE invita il Ministro dell'industria a provvedere, in rapporto all'utilizzazione del carbone da parte dell'ENEL, dell'ENI e degli altri utenti nazionali, alla formulazione di un «piano annuale di approvvigionamento e di programmi trimestrali» ed approva i seguenti indirizzi strategici contenuti nel piano per quanto concerne l'approvvigionamento del carbone:

ricorso ai contratti di acquisto a lungo termine;

impegno nella ricerca e nella produzione diretta anche attraverso eventuali partecipazioni azionarie;

massima diversificazione delle aree geopolitiche di approvvigionamento.

8. Il coordinamento del piano energetico nazionale secondo le direttive del CIPE, è affidato in fase propositiva e attuativa al Ministro dell'industria che si avvarrà anche del Comitato permanente per l'energia, il quale potrà essere integrato di volta in volta su specifici argomenti da esperti del settore di altre amministrazioni statali. Il Ministro medesimo riferirà annualmente al CIPE sullo stato di attuazione del piano.

E' confermata la validità della facoltà prevista dall'ultimo capoverso del punto 6 della delibera CIPE del 23 dicembre 1977, che consente alla Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria di avvalersi di personale comandato da enti pubblici e/o da società appartenenti a gruppi pubblici per fronteggiare le esigenze derivanti dall'attuazione del piano energetico nazionale. In relazione ai nuovi maggiori compiti affidati alla predetta Direzione generale il contingente del personale comandato può essere elevato fino a 100 unità.

9. Le direttive in merito ai programmi contenuti nel piano nazionale di ricerca energetica (P.N.R.E.) predisposto dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica ed al necessario coordinamento dello stesso con il piano energetico nazionale saranno formulate dal CIPE in occasione del prossimo esame del menzionato piano di ricerca.

10. In merito ai fabbisogni finanziari per l'attuazione del piano, Il Ministro dell'industria presenterà, d'intesa con i Ministri del bilancio e del tesoro, entro tre mesi, al CIPE un piano finanziario per il triennio 1982-84 indicando i soggetti incaricati della spesa e le modalità di reperimento delle relative risorse.

Roma, addì 4 dicembre 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice presidente del CIPE
LA MALFA

(29)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 18

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 Mod. 241 D.P. — Data: 3 dicembre 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Salerno. — Intestazione: Caiazza Raffaela, nata a Siano l'8 agosto 1953. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 300.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 Mod. 241 D.P. — Data: 19 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Milano. — Intestazione: Gatti Ezio, nato a Zeme Lomellina l'8 agosto 1932. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 4. — Capitale L. 400.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7330)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

Le prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1981, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1981, avranno luogo nei giorni 15, 16, 17, 19 e 20 febbraio 1982, con inizio alle ore 8,30, presso la sede del Consiglio di Stato sita in piazza Capo di Ferro n. 13, Roma.

(74)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso n. 20 a posti di professore universitario di ruolo.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Con decreto ministeriale 14 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1981, registro n. 130 Istruzione, foglio n. 47, in sostituzione del prof. Luciano Pettoello Mantovani dell'Università di Trieste, dimissionario, il prof. Metello Mario Scaparone dell'Università di Genova è stato nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 20 prima disciplina indicata nel gruppo: «Istituzioni di diritto e procedura penale».

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Neppi Modona prof. Guido, Università di Torino;
Latagliata prof. Angelo Raffaele, Università di Roma;
Azzali prof. Giampiero, Università di Pavia;
Carulli prof. Nicola, Università di Napoli;
Scaparone prof. Metello Mario, Università di Genova.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra indicato concorso a posti di professore universitario di ruolo ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 4 e 6 del decreto ministeriale 30 giugno 1979.

(75)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 42, IN ORZINUOVI

Concorso ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Orzinuovi (Brescia).

(1/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 53, IN CREMA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Presidio ospedale maggiore di Crema:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia-traumatologia.

Presidio ospedale «S. Maria» di Rivolta d'Adda:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto della sezione trasfusionale aggregata al laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Crema (Cremona).

(6/S)

REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 14, IN TERAMO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile di Teramo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile di Teramo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara, via Conte di Ruvo n. 74.

(3/S)

OSPEDALE CIVILE «E. MUSCATELLO» DI AUGUSTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Augusta (Siracusa).

(2/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1981, n. **31.**

Norme per la disciplina della contabilità, la utilizzazione e la gestione del patrimonio delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 112 *del* 29 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Oggetto della legge

La presente legge disciplina l'ordinamento contabile delle unità sanitarie locali nonché l'utilizzazione e la gestione del patrimonio loro affidato, in attuazione degli articoli 50, 61, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335, alla legge 5 agosto 1978, n. 468, alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, e al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Art. 2.
Collegamento con la programmazione nazionale

La regione concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale in conformità a quanto stabilito dagli articoli 3 e 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, perseguendo, anche in tale sede, il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 della legge 19 maggio 1976, n. 335, la Regione e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle funzioni connesse al servizio sanitario nazionale e concordano, di concerto con le altre Regioni, i modelli di rilevazione contabile nonché ogni altro strumento utile al controllo della gestione del servizio sanitario ed alla impostazione di una politica di perseguimento della corrispondenza tra i costi dei servizi ed i relativi benefici.

Art. 3.
Collegamento con la programmazione regionale

Il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale ed il rendiconto delle unità sanitarie locali debbono essere predisposti in modo da garantire il collegamento con il bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale e il conto consuntivo della Regione.

Deve essere altresì garantito il collegamento organico tra il sistema contabile dell'unità sanitaria locale ed il piano sanitario regionale, disposto in attuazione dell'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 4.
Rilevazione e gestione delle informazioni

Le unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione ogni informazione utile per la programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Le unità sanitarie locali sono tenute inoltre a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla presente legge, nonché a svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse reciproco e generale.

La giunta regionale determina i criteri e le modalità per la rilevazione e la trasmissione dei dati attraverso un unico sistema informativo regionale.

TITOLO II
BILANCIO PLURIENNALE E LINEAMENTI ESSENZIALI

Art. 5.
Natura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che l'unità sanitaria locale prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato.

Il bilancio pluriennale è lo strumento finanziario di attuazione del piano sanitario regionale.

Il bilancio pluriennale costituisce la sede per il riscontro del corretto utilizzo delle risorse in riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite all'unità sanitaria locale dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il bilancio pluriennale ha durata triennale ed è aggiornato ogni anno insieme all'approvazione del bilancio annuale.

L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso considerate.

Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale.

Art. 6.
Struttura del bilancio pluriennale

Il bilancio pluriennale è costituito:

a) da uno stato di previsione dell'entrata;
b) da uno stato di previsione della spesa;
c) da un quadro generale riassuntivo.

Nel bilancio pluriennale sono iscritte le entrate e le spese che si prevedono, rispettivamente, di acquisire e di impiegare in ciascuno dei periodi considerati, sia sulla base della legislazione in vigore sia con riferimento ai previsti nuovi interventi legislativi statali e regionali.

Le previsioni del bilancio pluriennale sono formulate in termini di competenza.

Le entrate e le spese devono essere ripartite in titoli e categorie secondo lo schema di classificazione del bilancio annuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Le spese devono altresì essere riclassificate sotto il profilo economico:

1) per funzioni, allo scopo di verificare la spesa sostenuta per le varie attività svolte;

2) per programmi, al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi posti in relazione ai costi sostenuti ed agli usi alternativi delle risorse disponibili.

La riclassificazione delle spese, che deve comunque consentire il collegamento con i titoli e le categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595, è effettuata sulla base dei risultati della contabilità dei costi e della contabilità di magazzino di cui ai successivi articoli 58 e 59.

La procedura per la riclassificazione della spesa viene determinata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in base alle indicazioni del piano sanitario regionale.

Art. 7.
Previsione delle entrate del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le entrate sono previste, per ciascuna delle categorie, con le seguenti modalità:

1) la quota del fondo sanitario regionale è iscritta sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale ai sensi del secondo comma del presente articolo;

2) i mezzi finanziari attribuiti dalla Regione per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritti sulla base dell'ultimo accertamento, tenendo conto delle indicazioni del piano sanitario regionale;

3) le eventuali altre entrate sono iscritte sulla base dell'andamento degli anni precedenti e delle previsioni per gli anni futuri.

Il riparto del fondo sanitario regionale, distintamente per il finanziamento delle spese correnti e per quello delle spese in conto capitale, è effettuato dal consiglio regionale nel rispetto delle norme contenute nel piano sanitario regionale, tenuto conto dell'attività svolta dai presidi multizonali di prevenzione dell'unità sanitaria locale e dell'esigenza di assicurare gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale.

Con lo stesso provvedimento il consiglio regionale determina gli indicatori di efficienza al fine di assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici.

Art. 8.

Previsione delle spese del bilancio pluriennale

Nel bilancio pluriennale le spese sono previste, per ciascuna categoria, con le seguenti modalità:

1) per la parte corrente sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale, tenuto conto dei vincoli derivanti dalle pregresse gestioni;

2) per la parte in conto capitale sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale.

Art. 9.

Quadro generale riassuntivo ed equilibrio del bilancio pluriennale

Il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale espone, distintamente per ciascuno dei periodi considerati:

a) l'ammontare delle entrate per ciascun titolo e il totale di tutte le entrate;

b) l'ammontare delle spese per ciascuna delle classificazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595 e il totale di tutte le spese.

Il totale delle previsioni di spesa per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale deve essere pari al totale delle entrate dello stesso anno.

TITOLO III
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Capo I
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Art. 10.

Formazione, presentazione ed approvazione del bilancio

Le unità sanitarie locali adottano ogni anno, entro il 15 dicembre, mediante deliberazione dell'assemblea, il bilancio annuale di previsione, formulato in termini di competenza ed in termini di cassa.

Il bilancio è predisposto dal comitato di gestione entro il 30 settembre e viene trasmesso unitamente alla documentazione di cui ai punti 1 e 2 del successivo comma all'ufficio di presidenza dell'assemblea entro il 15 ottobre.

L'ufficio di presidenza, trasmette la proposta di bilancio, ai singoli comuni, entro il 15 ottobre, allegando la seguente documentazione:

1) l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso operato ai sensi del successivo art. 26;

2) una relazione sulle previsioni operate nel bilancio pluriennale e sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale nel territorio di competenza, illustrando in particolare gli oneri connessi all'attuazione dei programmi speciali d'intervento.

Il parere dei comuni deve essere espresso, con deliberazione del consiglio comunale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il parere s'intende favorevole.

I comuni organizzano la partecipazione sulla proposta di bilancio secondo le modalità previste dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 10 e dallo statuto della rispettiva associazione.

Il bilancio di previsione deliberato dall'assemblea viene contestualmente inviato all'organo regionale di controllo competente, ai singoli comuni associati e alla Regione.

Art. 11.

Annualità del bilancio

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Art. 12.

Universalità ed integrità del bilancio

Nel bilancio debbono essere inserite tutte le entrate e tutte le spese; sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.

Tutte le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo lordo, senza riduzione alcuna per le spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro intero importo, senza apportarvi riduzione per eventuali entrate loro connesse.

Art. 13.

Struttura e contenuto del bilancio

Il bilancio annuale è costituito dalla parte I, entrata, dalla parte II, spesa, e dal quadro generale riassuntivo.

Ciascuna parte è illustrata da una nota preliminare nella quale, in particolare, sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni.

La nota preliminare alla parte II, spesa, deve fare specifico riferimento alla riclassificazione per funzioni e per programmi, utilizzando gli indicatori di efficienza di cui al precedente art. 7.

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza e di cassa.

Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

1) l'ammontare dei residui attivi e passivi che si presume possano risultare alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello al quale il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese che si prevede di pagare nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce, senza distinzione fra riscossioni o pagamenti in conto residui ed in conto competenza.

Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica inoltre l'ammontare delle entrate e delle spese previste, in termini di competenza, nel bilancio dell'esercizio finanziario precedente assestato.

Tra le poste di cui al quinto comma, punto 3), del presente articolo, è iscritto l'ammontare presunto della giacenza o del deficit di cassa all'inizio dell'anno finanziario al quale il bilancio si riferisce.

E' allegato al bilancio l'elenco del personale assegnato alle unità sanitarie locali suddiviso quantitativamente per fasce funzionali e per servizi. Per ciascuna fascia funzionale è indicata la spesa complessiva relativa alla retribuzione distinta in base alle voci che compongono la retribuzione stessa.

Art. 14.

Previsione delle entrate e delle spese per la competenza dell'esercizio finanziario

Le entrate e le spese sono previste secondo le disposizioni contenute nei precedenti articoli 7 e 8.

Nelle previsioni delle spese debbono essere comunque iscritte le somme corrispondenti agli impegni già assunti in esercizi precedenti e che vengono a scadere nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

L'entità di tali somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.

Per le spese a carattere pluriennale la quota da stanziare nel bilancio annuale è determinata entro i limiti dell'ammontare complessivo autorizzato e tenendo conto degli impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Art. 15.

Previsioni in termini di cassa

Per ciascun capitolo di entrata la previsione in termini di cassa è determinata in misura pari al totale delle somme delle quali è prevista la riscossione per i residui attivi e delle somme delle quali è prevista la riscossione per la competenza dell'esercizio finanziario.

Per ciascun capitolo di spesa la previsione in termini di cassa è determinata in misura pari al totale delle somme delle quali è previsto il pagamento per i residui passivi e delle somme delle quali è previsto il pagamento per la competenza dell'esercizio finanziario.

Art. 16.

Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa

Il totale delle previsioni di spesa in termini di competenza deve essere pari al totale delle entrate in termini di competenza.

Il totale degli stanziamenti di competenza di ciascun titolo di spesa non può superare l'ammontare delle previsioni di competenza del corrispondente titolo di entrata.

Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento, ivi compreso il presunto disavanzo di cassa, deve essere pari al totale delle entrate delle quali si prevede la riscossione, sommato alla eventuale presunta giacenza di cassa.

Art. 17.

Classificazione delle entrate e delle spese

Le entrate e le spese di bilancio sono classificate sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio.

La numerazione dei capitoli è progressiva anche se discontinua.

Per le classificazioni di cui al primo comma le unità sanitarie locali debbono attenersi allo schema di bilancio predisposto dalla giunta regionale in applicazione della presente legge.

Le spese devono altresì essere riclassificate, in allegato, sotto il profilo economico, per funzioni e per programmi, secondo le prescrizioni di cui al precedente art. 6.

Art. 18.

Fondi con vincolo di destinazione

I fondi assegnati specificatamente per la gestione dei presidi multizonali di prevenzione conservano il vincolo di destinazione.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche per i fondi assegnati per specifiche destinazioni che presentino caratteristiche peculiari previste distintamente dal piano sanitario regionale.

Lo svincolo di destinazione dei fondi di cui ai precedenti commi può essere autorizzato dalla giunta regionale su richiesta motivata dell'assemblea dell'associazione.

In appositi allegati ai bilanci di previsione è data dimostrazione sulla utilizzazione dei fondi di cui al presente articolo.

Art. 19.

Esercizio provvisorio del bilancio

Qualora l'esercizio inizi senza che la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione sia esecutiva, l'assemblea, su proposta del comitato di gestione, delibera l'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a tre mesi.

Con tale provvedimento l'assemblea autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate nonché l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio già deliberato ma non ancora esecutivo.

Nel caso che il bilancio non sia stato ancora deliberato, costituiscono limite per la deliberazione di approvazione dell'esercizio provvisorio gli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

Qualora il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui al primo comma non sia esecutivo, è autorizzata per ciascun mese la gestione in via provvisoria del bilancio nella misura di un dodicesimo della spesa prevista dall'ultimo bilancio approvato.

La deliberazione che autorizza l'esercizio provvisorio può stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese.

Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano, in ogni caso, nei confronti degli stanziamenti di cassa, per le spese da pagare in conto residui; le stesse limitazioni non si applicano alle spese o alle maggiori spese ove si tratti di spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno di pagamento frazionato in dodicesimi.

Art. 20.

Fondo di riserva ordinario

Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza e di cassa, un fondo di riserva ordinario.

E' allegato al bilancio di previsione annuale l'elenco dei capitoli i cui stanziamenti possono essere impinguati mediante prelevamento dal fondo di riserva ordinario.

Con deliberazione del comitato di gestione sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare stanziamenti di competenza e di cassa di parte corrente. I provvedimenti di prelievo devono essere sottoposti alla convalida dell'assemblea nella prima seduta successiva all'adozione.

Art. 21.

Fondo di riserva per le spese impreviste

Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza e di cassa un fondo per le spese impreviste.

Il fondo di riserva per le spese impreviste deve essere utilizzato, mediante deliberazione del comitato di gestione, soltanto per la istituzione di nuovi capitoli relativi a spese aventi carattere di imprevedibilità od improrogabilità, purché non impegnino i bilanci futuri con un principio di spesa continuativa o ricorrente. I provvedimenti di prelievo devono essere presentati all'assemblea nella prima seduta successiva all'adozione, per la convalida.

Art. 22.

Determinazione dei fondi di riserva

L'ammontare dei fondi di riserva, "ordinario" e "per le spese impreviste", è determinato annualmente nell'ambito del provvedimento di riparto del fondo sanitario regionale, in misura non superiore, rispettivamente, del due per cento e due per mille del totale delle spese correnti.

Art. 23.

Fondo di riserva di cassa

Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di cassa, un fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa determinati in sede di previsione iniziale.

Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma per l'integrazione degli stanziamenti di cassa di altri capitoli è disposto con deliberazione del comitato di gestione non soggetta a controllo.

L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo non può superare un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nel bilancio.

Art. 24.

Fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti

Nel titolo I del bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza ed in termini di cassa, un fondo speciale per il pagamento dei residui perenti di spese correnti.

Art. 25.

Fondo speciale di riserva per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale

Nel titolo II del bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza ed in termini di cassa, un fondo speciale per il pagamento dei residui perenti in conto capitale.

Art. 26.

Assestamento del bilancio

Entro il 30 giugno l'assemblea dell'unità sanitaria locale delibera l'assestamento del bilancio. Con tale deliberazione provvede:

1) all'aggiornamento dei residui attivi e passivi iscritti nel bilancio indicandone l'ammontare determinato nel rendiconto dell'esercizio precedente, oltre alle conseguenti variazioni in termini di cassa;

2) all'aggiornamento della giacenza di cassa iscritta nel bilancio, indicandone l'ammontare risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente;

3) all'applicazione dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

Non può, comunque, essere assunta la deliberazione di cui al comma precedente, se non sia stato presentato all'assemblea il rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente.

Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 16 della presente legge.

Art. 27.

Variazioni di bilancio

L'unità sanitaria locale provvede, con deliberazione dell'assemblea, ad apportare le variazioni alle previsioni di bilancio in termini di competenza ed in termini di cassa che si rendono necessarie, fermi restando i vincoli di equilibrio del bilancio di cui all'art. 16 della presente legge.

Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio.

Art. 28.

Storni di fondi

L'unità sanitaria locale provvede, con deliberazione dell'assemblea, ad effettuare storni di fondi da un capitolo ad un altro del bilancio, sia per la gestione di competenza che

per quella di cassa, in caso di urgente necessità e in quanto la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni da capitoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare capitoli concernenti spese finanziate con mezzi ordinari.

Sono altresì vietati gli storni tra i residui e quelli tra residui e fondi della competenza.

Sono inoltre vietati gli storni tra capitoli di spesa corrente e capitoli di spesa in conto capitale.

Art. 29.
Limiti alle variazioni di bilancio ed agli storni di fondi

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori vincoli derivanti dall'attuazione del piano sanitario regionale in ordine alle variazioni ed agli storni che le unità sanitarie locali possono apportare al proprio bilancio, prevedendo, se del caso, con lo stesso provvedimento eventuali deroghe.

Capo II
GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 30.
Fasi dell'entrata

La gestione dell'entrata del bilancio si effettua mediante l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate spettanti alla unità sanitaria locale.

Tali fasi possono essere anche simultanee.

Art. 31.
Accertamento delle entrate

L'entrata è accertata quando il servizio di ragioneria dell'unità sanitaria locale ha appurato il titolo e la ragione del credito, determinato l'importo che viene a scadenza entro l'esercizio, ed individuato il soggetto debitore in base ad idonea documentazione.

Art. 32.
Riscossione delle entrate

L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo.

Le somme spettanti all'unità sanitaria locale sono riscosse dal tesoriere o, per particolari diritti o proventi, come precisati nel regolamento di cui al successivo art. 44, da dipendenti designati dal comitato di gestione, con le modalità e nei termini indicati dalle condizioni generali della convenzione stipulata per l'affidamento del servizio di tesoreria e dal regolamento, che debbono comunque prevedere il rilascio di regolare quietanza e l'onere della resa del conto.

Art. 33.
Versamento delle entrate

L'entrata è versata quando il relativo ammontare è introitato dalla tesoreria.

Il versamento delle entrate si effettua in conformità di appositi ordinativi sottoscritti dal presidente del comitato di gestione e dal responsabile del servizio di ragioneria.

Gli ordinativi debbono essere datati e numerati progressivamente e debbono contenere le seguenti indicazioni:

1) l'esercizio cui si riferisce l'entrata;

2) il titolo, categoria e capitolo cui deve essere imputata l'entrata, la previsione del bilancio, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare in termini di competenza e di cassa;

3) il debitore o i debitori che effettuano il versamento;

4) la causale del versamento;

5) la somma da incassare scritta in cifre e in lettere.

Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferiscono, giacenti presso la tesoreria, non debbono più essere riscossi e sono restituiti all'unità sanitaria locale entro il 15 gennaio successivo per essere annullati.

Per la suddetta entrata l'unità sanitaria locale può provvedere all'emissione di altri ordinativi di incasso del nuovo esercizio con imputazione al conto dei residui.

Coloro che per disposizioni legislative o regolamentari riscuotono somme per conto dell'unità sanitaria locale sono tenuti al versamento alla tesoreria nei modi e nei termini stabiliti dalle norme in vigore.

La tesoreria è tenuta all'incasso di qualsiasi somma anche in pendenza della emissione del relativo ordinativo che deve essere tempestivamente richiesto all'unità sanitaria locale.

Art. 34.
Accertamento di nuove o maggiori entrate

L'accertamento di somme dovute all'unità sanitaria locale che non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in difetto, comporta la variazione dello stesso ai sensi del precedente art. 27.

Art. 35.
Registrazione delle entrate

Gli accertamenti delle entrate e gli ordinativi di cui al precedente art. 33 sono registrati dal servizio di ragioneria con riferimento ai capitoli di bilancio e distintamente per la competenza dell'esercizio finanziario e per il conto dei residui.

Art. 36.
Fasi della spesa

La gestione della spesa si effettua mediante l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese.

Tali fasi possono essere anche simultanee.

Art. 37.
Impegno delle spese

Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio dal comitato di gestione, salvo quanto di competenza dell'assemblea ai sensi di legge.

Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute in base alla legge, a contratto, o ad altro titolo sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio; gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, tenuto conto delle indicazioni contenute nel bilancio pluriennale.

Qualora si tratti di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se il comitato di gestione ne riconosca la necessità o la convenienza.

Per gli impegni di spesa che prevedono interventi ed acquisizioni ripartite in più esercizi l'impegno può essere assunto a carico di più esercizi.

Dopo il 31 dicembre non possono più essere assunti impegni a carico dell'esercizio.

Art. 38.
Registrazione degli impegni

Per tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico dell'unità sanitaria locale deve essere effettuata la *prenotazione dell'impegno* prima della formale adozione dei provvedimenti deliberativi da parte dei competenti organi dell'unità sanitaria locale.

La ragioneria della unità sanitaria locale, ai fini di cui al precedente comma, ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione e la disponibilità del relativo stanziamento.

I suddetti atti, ad intervenuta esecutività, debbono essere registrati per l'impegno definitivo.

Art. 39.
Liquidazione delle spese

Le spese sono liquidate quando, sulla base di documentazione idonea e nei limiti dell'impegno assunto, si individua il creditore, si determina l'esatto ammontare e l'esatta scadenza del debito.

I responsabili dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale appongono il proprio visto sui documenti giustificativi previa verifica:

a) dell'adempimento delle condizioni stabilite nel provvedimento di impegno;

b) della rispondenza tecnica delle note di spesa alle suddette condizioni;

c) della positività del collaudo, se previsto;

d) dell'avvenuta registrazione inventariale, se prevista.

Alla liquidazione delle spese provvede il presidente del comitato di gestione previa attestazione del responsabile del servizio di ragioneria della rispondenza all'impegno assunto e dell'esatto riferimento al capitolo di bilancio.

Art. 40.

Ordinazione dei pagamenti

Il pagamento delle spese già liquidate è ordinato mediante mandati diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori, tratti sul tesoriere.

I titoli di spesa di cui al precedente comma sono sottoscritti dal presidente del comitato di gestione e dal responsabile del servizio di ragioneria.

I mandati del pagamento, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza o al conto dei residui, debbono essere datati e numerati e debbono contenere le seguenti indicazioni:

1) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

2) il titolo, categoria e capitolo cui deve essere imputata la spesa, lo stanziamento di bilancio, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in termini di competenza e di cassa;

3) il creditore o i creditori a favore dei quali deve essere effettuato il pagamento;

4) la causale del pagamento;

5) la somma da pagare scritta in cifre e in lettere.

Art. 41.

Estinzione dei titoli di spesa

I mandati di pagamento sono trasmessi al tesoriere che li estingue nei termini stabiliti dalla convenzione relativa al servizio di tesoreria e con le modalità di cui al successivo articolo.

Il tesoriere è tenuto al pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle imposte, delle quote di ammortamento dei mutui, dei contributi dovuti alle casse pensioni.

In tali casi il tesoriere richiede entro i successivi tre giorni all'unità sanitaria locale l'emissione del relativo mandato di pagamento.

I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti, secondo le disposizioni della convenzione relativa al servizio di tesoreria, entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono non debbono più essere pagati e sono rinviati all'unità sanitaria locale entro il 15 gennaio successivo per essere annullati.

Per le suddette spese l'unità sanitaria locale può provvedere all'emissione di altri mandati di pagamento nel nuovo esercizio, con imputazione al conto dei residui.

Art. 42.

Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

I mandati di pagamento si estinguono mediante versamento diretto al titolare del mandato, o ad un suo legale procuratore, che debbono rilasciare regolare quietanza.

Le unità sanitarie locali possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli di spesa, che i mandati di pagamento siano estinti dal tesoriere mediante:

a) accreditamento in conto corrente postale: in questo caso la ricevuta di versamento del conto corrente costituisce titolo di scarico per il tesoriere;

b) accreditamento in conto corrente bancario: in questo caso l'ordine di accreditamento costituisce titolo di scarico per il tesoriere;

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con l'avviso di ricevimento: in questo caso costituisce scarico per il tesoriere la matrice dell'assegno circolare unitamente all'avviso di ricevimento debitamente firmato dal destinatario;

d) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente: in questo caso costituisce scarico per il tesoriere il documento rilasciato dall'ufficio postale;

e) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti.

I mandati di pagamento, individuali e collettivi, rimasti interamente e parzialmente inesistenti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera *d*) del comma precedente qualora si riferiscano a partite singole superiori a L. 1.000.

Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore debbono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi della operazione ed il timbro del tesoriere.

Le spese relative alle modalità di estinzione dei mandati di pagamento previste dal secondo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), del presente articolo sono poste a carico del creditore.

Art. 43.

Cassa economale

L'unità sanitaria locale istituisce un servizio di cassa economale composto da una cassa centrale ed eventuali casse periferiche secondo l'articolazione dell'unità sanitaria locale.

I funzionari preposti alle casse economali, a favore dei quali sono disposti mandati di anticipazione, provvedono alla ordinazione, liquidazione e pagamento delle spese di economato previste dal regolamento di cui al successivo art. 44 e sottopongono il rendiconto al comitato di gestione per l'approvazione.

Art. 44.

Regolamento per la riscossione delle entrate e per la gestione delle casse economali

Sulla base di uno schema tipo predisposto dalla giunta regionale, l'assemblea dell'unità sanitaria locale approva il regolamento per la riscossione delle entrate da parte dei dipendenti dell'unità sanitaria locale di cui al precedente art. 32 e per la gestione delle casse economali.

Art. 45.

Accertamento dei residui attivi

Costituiscono residui attivi le entrate accertate ai sensi della presente legge e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio finanziario.

Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto dei residui fino a quando i relativi crediti non sono stati riscossi e versati o non sono più esigibili per prescrizione od altra causa.

In apposito allegato al conto consuntivo, le somme conservate tra i residui attivi sono per ciascun capitolo del bilancio, così distinte:

1) somme la cui riscossione può essere considerata certa;

2) somme per le quali sono da intraprendere, o sono in corso, le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione.

Tutte le somme iscritte tra le entrate del bilancio in termini di competenza e non accertate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono minori entrate rispetto alle relative previsioni.

La cancellazione di somme conservate tra i residui attivi degli anni precedenti è disposta con deliberazione del comitato di gestione.

Art. 46.

Accertamento dei residui passivi

Costituiscono residui passivi le spese legittimamente impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Tutte le somme iscritte tra le spese del bilancio in termini di competenza e non impegnate entro la fine dell'esercizio finanziario costituiscono economie di spesa rispetto alle relative previsioni.

Art. 47.

Conservazione e perenzione dei residui passivi

La conservazione dei residui passivi è consentita per il solo esercizio successivo, se trattasi di spese correnti e per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno è stato assunto se trattasi di spese di investimento.

Trascorso tale termine i residui sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e sono eliminati dal conto dei residui.

Le suddette somme sono riprodotte in appositi capitoli di spesa dei successivi bilanci allorquando sono richieste dai creditori.

I residui delle spese relative a somme assegnate con vincolo a specifiche destinazioni ed eliminati per intervenuta prescrizione sono reiscritti, nella competenza, in appositi capitoli da istituirsi nel bilancio per il nuovo anno finanziario ovvero in aumento a stanziamenti di capitoli già esistenti nel bilancio stesso ed aventi il medesimo oggetto.

I residui sono tenuti distinti per ciascun anno di provenienza.

Non possono essere iscritte tra i residui somme non comprese nella competenza degli anni decorsi.

Capo III

RENDICONTO FINANZIARIO

Art. 48.

Struttura e formazione del rendiconto generale

I risultati della gestione sono riassunti e dimostrati annualmente nel rendiconto generale.

Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio, il conto economico e il conto, a valori aggiornati, del patrimonio assegnato.

Al rendiconto generale debbono essere allegati:

1) un prospetto di riclassificazione delle spese per funzioni;

2) un prospetto di riclassificazione delle spese per programmi;

3) l'elenco dei contratti comportanti spese a carattere pluriennale.

Lo schema del rendiconto generale e degli allegati allo stesso è approvato con deliberazione della giunta regionale.

Le unità sanitarie locali approvano ogni anno, entro il 31 luglio, mediante deliberazione dell'assemblea, il rendiconto generale.

Il rendiconto generale è predisposto dal comitato di gestione entro il 31 marzo e viene trasmesso unitamente a tutti gli allegati, di cui al presente articolo, all'ufficio di presidenza dell'assemblea entro il 10 aprile.

L'ufficio di presidenza trasmette la proposta di rendiconto ai singoli comuni entro il 30 aprile.

Il parere dei comuni deve essere espresso, con deliberazione del consiglio comunale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 49.

Contenuto del rendiconto generale

Il rendiconto finanziario espone, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:

1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dello esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;

2) le previsioni finali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di cassa;

4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui, distintamente per ciascuno degli esercizi di provenienza;

5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario;

7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;

8) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in termini di competenza;

9) l'eccedenza di entrate ovvero le minori entrate riscosse rispetto alle previsioni in termini di cassa;

10) l'ammontare dei residui attivi provenienti distintamente da ciascuno degli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

11) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

12) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto finanziario espone, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce;

2) le previsioni finali in termini di competenza;

3) le previsioni finali in termini di cassa;

4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui, distintamente per ciascuno degli esercizi di provenienza;

5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario;

7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;

8) le economie rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;

9) le economie rispetto agli stanziamenti in termini di cassa;

10) l'ammontare dei residui passivi provenienti distintamente da ciascuno degli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio finanziario;

11) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;

12) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.

Nel conto finanziario il risultato della gestione del bilancio deriva aggiungendo alla giacenza di cassa il totale dei residui attivi accertati per la competenza dell'esercizio ed il totale dei residui attivi risultanti dagli esercizi precedenti, nonché detraendovi il totale dei residui passivi accertati per la competenza dell'esercizio e il totale dei residui passivi risultanti dagli esercizi precedenti.

Il conto economico predisposto sulla base dello schema di cui al quarto comma del precedente articolo, comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto fra mezzi impiegati e fini raggiunti.

Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa sui dati del conto, sui costi sostenuti e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale.

Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

a) le attività e le passività finanziarie;

b) i beni mobili ed i beni immobili;

c) ogni altra attività e passività nonché le poste rettificative.

Il conto del patrimonio deve inoltre contenere:

a) la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio ed il conto del patrimonio;

b) il conto generale riassuntivo delle rendite e delle spese e degli altri aumenti e diminuzioni patrimoniali.

Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni in uso alla unità sanitaria locale alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni.

Art. 50.

Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione eventualmente accertato in sede di rendiconto finanziario deve essere notificato alla Regione, anche ai fini della determinazione del finanziamento per gli esercizi successivi, ed è applicato al bilancio dell'esercizio in corso.

TITOLO IV

SCRITTURE E RILEVAZIONI CONTABILI

Art. 51.

Libri e registri obbligatori

Le unità sanitarie locali devono tenere i seguenti libri e registri:

1) giornale dei mandati e delle reversali e libri mastro;
2) giornale del riscuotitore interno;
3) protocollo fatture fornitori;
4) partitario fornitori;
5) inventario dei beni immobili;
6) inventario dei beni mobili;
7) libro relativo ai contratti finanziari.

La giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire le modalità da seguire per la tenuta e la conservazione delle predette scritture.

TITOLO V

RAPPORTI CON GLI ENTI TERRITORIALI

Art. 52.

Rapporti con gli enti territoriali

Al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 50, primo comma, punti 6 e 7, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ufficio di presidenza della assemblea della associazione dei comuni trasmette, entro dieci giorni dalla avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione del bilancio di previsione annuale, copia della deliberazione stessa e dei documenti contabili allegati, ai comuni che fanno parte della associazione medesima.

La stessa procedura viene adottata per la trasmissione delle deliberazioni che apportano modifiche al bilancio di previsione e della deliberazione di approvazione del rendiconto generale.

TITOLO VI

CONTROLLI DI GESTIONE

Art. 53.

Tipi e finalità dei controlli

Il controllo sull'attività delle unità sanitarie locali si esplica mediante:

1) il controllo sugli atti;
2) il controllo finanziario;
3) il controllo economico.

Il controllo sugli atti è esercitato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10.

Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione e del rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.

Il controllo finanziario si esercita mediante:

a) verifiche periodiche di cassa;

b) rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della spesa sanitaria ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale con riferimento al rapporto costi-benefici.

Il controllo economico viene esercitato mediante il supporto di rilevazioni extra-contabili e statistiche.

Art. 54.

Verifiche periodiche di cassa

Le verifiche di cassa, da effettuarsi almeno al termine di ogni bimestre, sono attuate dai competenti uffici dei comuni interessati al fine di accertare eventuali disavanzi, da comunicare immediatamente ai sindaci per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 56.

L'assemblea dell'unità sanitaria locale stessa individua il comune a cui affidare le verifiche periodiche di cassa.

Art. 55.

Rendiconti trimestrali di competenza e di cassa

Le unità sanitarie locali debbono fornire alla Regione rendiconti trimestrali di competenza e di cassa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di scadenza del trimestre, e devono dare conto dei debiti e dei crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, nonché dell'avanzo o disavanzo di cassa dettagliando gli eventuali impedimenti per cui non sono stati effettuati i pagamenti per forniture entro novanta giorni dal ricevimento fattura, come stabilito dal successivo art. 72.

I rendiconti di cui al primo comma devono essere forniti anche ai sindaci dei comuni interessati.

Art. 56.

Provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario della gestione

Ove, dalle verifiche periodiche di cassa o dai rendiconti trimestrali di cassa e di competenza, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo ai debiti ed ai crediti di bilancio, i comuni sono tenuti a convocare, nel termine di trenta giorni, i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'unità sanitaria locale.

Nel caso in cui il disavanzo derivi da esigenze obiettive di carattere locale collegate a fattori straordinari, il comitato di gestione deve darne immediata comunicazione, oltre che ai comuni, alla Regione.

Art. 57.

Controllo economico

Il controllo economico compete all'assemblea della unità sanitaria locale e alla giunta regionale.

A tal fine il comitato di gestione è tenuto, su richiesta dei predetti organi, a presentare rapporti sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale per la parte di competenza e sui risultati economico-finanziari e di efficienza della gestione anche ai fini dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 113 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

La giunta regionale può disporre verifiche presso le unità sanitarie locali sulla destinazione e sulla utilizzazione delle assegnazioni regionali.

Art. 58.

Contabilità dei costi

L'unità sanitaria locale affida al servizio bilancio e programmazione finanziaria di cui all'art. 14 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24, il compito della rilevazione contabile dei costi che ha come fine:

1) la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, onde pervenire alle valutazioni di efficienza ed efficacia della spesa articolata per funzioni e per programmi;

2) l'elaborazione di indici di produttività;

3) l'elaborazione su base regionale di «standards» di riferimento, anche al fine di riparto del fondo sanitario regionale.

La contabilità dei costi è tenuta nel rispetto delle direttive della giunta regionale.

Il piano sanitario regionale individua i centri di costo per i quali deve essere attivata obbligatoriamente la contabilità dei costi.

Art. 59.

Contabilità di magazzino

Nell'ambito della contabilità dei costi, le unità sanitarie locali provvedono ad attuare apposita contabilità di magazzino mediante idonee rilevazioni che debbono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e gli scarichi e la giacenza al termine di ciascun mese.

La contabilità di magazzino è tenuta nel rispetto delle direttive della giunta regionale.

TITOLO VII

SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 60.

Affidamento del servizio di tesoreria

L'unità sanitaria locale provvede alla effettuazione delle operazioni di riscossione e di pagamento, nonché alla conservazione dei fondi, mediante il servizio di tesoreria.

Il servizio di tesoreria è affidato, con provvedimento dell'assemblea, a seguito di appalto o trattativa privata, mediante convenzione, ad istituzioni creditizie di cui al decreto ministeriale 5 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 maggio 1981, n. 136, sulla base del capitolato di cui al successivo art. 61.

Le convenzioni debbono uniformarsi ai criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale 28 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 1981, n. 150.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il capitolato tipo per l'affidamento dei servizi di tesoreria.

Art. 61.

Capitolato del servizio di tesoreria

Il capitolato deve prevedere:

i criteri per l'affidamento del servizio, la cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'assunzione dello stesso;

le modalità per la riscossione ed il versamento delle entrate, per il rilascio delle quietanze, per l'esecuzione dei pagamenti, per le anticipazioni di cassa;

le modalità per la comunicazione dei provvedimenti dell'unità sanitaria locale e di ogni altro elemento inerente al servizio di tesoreria;

le modalità per le verifiche periodiche di cassa, per la rendicontazione periodica dei movimenti attivi e passivi e per la resa del conto della gestione annuale;

la tenuta di una contabilità analitica atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari nell'interesse di una corretta rilevazione contabile;

l'invio giornaliero alle unità sanitarie locali di apposita distinta dalla quale risultino analiticamente le riscossioni ed i pagamenti effettuati dal tesoriere.

Art. 62.

Verifiche periodiche di cassa

Il capitolato deve prevedere le modalità per la effettuazione, da parte dei competenti organi dei comuni, delle verifiche di cassa di cui al precedente art. 54.

Art. 63.

Responsabilità del tesoriere

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge, delle disposizioni concernenti le modalità di funzionamento del servizio di tesoreria di cui alla legge 29 febbraio 1960, n. 33, nonché di quelle contenute nel capitolato tipo di cui all'art. 61 della presente legge.

Il tesoriere dell'unità sanitaria locale è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e delle altre incombenze derivanti dall'assunzione del servizio.

La vigilanza ed il riscontro esercitati dal servizio di ragioneria dell'unità sanitaria locale sulla gestione del servizio di tesoreria, nonché le verifiche espletate ai sensi dei precedenti articoli 54 e 62, non comportano esclusione o diminuzione della responsabilità del tesoriere.

Il tesoriere deve rendere il conto della gestione di cassa, relativa all'esercizio chiuso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto e, comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.

Il responsabile del servizio di ragioneria dell'unità sanitaria locale appone il visto di regolarità sul suddetto conto, previo riscontro della corrispondenza tra le registrazioni contabili dell'unità sanitaria locale e i dati evidenziati da tale conto.

Art. 64.

Limiti all'indebitamento con gli istituti di credito

E' vietato, ai sensi dell'art 50, primo comma, punto 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere in misura non superiore ad un dodicesimo dello scoperto autorizzato per fronteggiare temporanee deficienze di cassa

Le anticipazioni di cui al precedente comma devono essere estinte entro la scadenza dell'esercizio finanziario.

TITOLO VIII
I CONTRATTI

Art. 65.

Disposizioni generali

I contratti passivi per i servizi di competenza delle unità sanitarie locali d'importo inferiore a 200.000 unità di conto europee, imposta sul valore aggiunto esclusa, possono essere conclusi per trattativa privata secondo la procedura prevista dal successivo art. 69.

E' inoltre ammessa la trattativa privata, qualunque sia lo importo nei seguenti casi:

a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione.

b) per le forniture la cui produzione è garantita da privativa industriale o che, in relazione a particolarità tecniche ed artistiche, non possono essere affidate che ad una determinata impresa

c) quando si tratti di forniture di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, studio e sperimentazione;

d) quanto l'eccezionale urgenza della fornitura, dovuta a circostanze imprevedibili, non consente l'indugio della pubblica gara;

e) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse la amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.

I contratti attivi, qualunque sia l'importo, e i contratti passivi di importo superiore a 200.000 unità di conto europee, I.V.A. esclusa, sono conclusi per licitazione privata o appalto-concorso, secondo quanto previsto dal presente titolo.

E' ammesso il ricorso al sistema in economia nei casi previsti dal successivo art. 76.

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme sui contratti nello Stato.

Art. 66.

Deliberazione a contrattare

Ferma restando la competenza dell'assemblea dell'unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 89, la deliberazione a contrattare è di competenza del comitato di gestione e deve indicare:

a) gli scopi che si intendono conseguire;

b) l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali, nonché le forme da osservare per la sua stipulazione;

c) le modalità di scelta del contraente e, ove si tratti di trattativa privata, le ragioni che la giustificano, nonchè l'indicazione di almeno tre imprese da invitare alla trattativa stessa, salvo i casi previsti dall'articolo precedente, secondo comma, lettera *b)*;

d) la commissione di esperti, in caso di appalto-concorso, prevista dal successivo art 68;

e) il capitolo del bilancio su cui va imputata l'entrata o la spesa.

Art 67

Licitazione privata

La licitazione privata è preceduta da avviso da pubblicarsi almeno su due quotidiani a divulgazione nazionale e su un quotidiano avente particolare diffusione nella Regione; alla gara sono invitati, nelle forme stabilite dallo stesso avviso, tutti i soggetti ritenuti idonei dal comitato di gestione che ne facciano richiesta Deve comunque essere assicurata la più ampia partecipazione possibile alla gara

Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara non può essere inferiore a ventuno giorni; il termine per l'invito a presentare offerte non può essere inferiore a trenta giorni

La gara per licitazione privata si svolge nel luogo e nell'ora stabiliti dal bando; essa è presieduta dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, con l'assistenza del coordinatore amministrativo o di altro funzionario dell'unità sanitaria locale di livello non inferiore a quello direttivo

La licitazione privata per l'aggiudicazione di contratti per la fornitura di beni è disciplinata dalle norme di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113

Al termine della gara, chi la presiede procede alla aggiudicazione secondo le norme di cui all'art 15 della legge 30 marzo 1981, n. 113

La gara è dichiarata deserta qualora non siano presentate almeno due offerte

Il verbale di aggiudicazione è valido, ancorchè manchi la sottoscrizione dell'aggiudicatario

Art. 68

Appalto-concorso

Per l'appalto-concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del precedente art 67, salvo quanto stabilito per il termine di presentazione dell'offerta, che non può essere inferiore a novanta giorni.

La valutazione economica e tecnica delle offerte è affidata ad una commissione di esperti, in numero non inferiore a tre, nominata di volta in volta dal comitato di gestione.

Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'unità sanitaria locale.

La commissione, entro il termine stabilito dal comitato di gestione, esamina le offerte e indica quella che ritiene debba essere accolta.

L'aggiudicazione è disposta dal comitato di gestione con provvedimento formale, salva la facoltà di mandare deserta la gara ovvero esso ritenga, con deliberazione motivata, di non condividere il parere espresso dalla commissione.

Art. 69.

Trattativa privata

Per i contratti da concludersi a trattativa privata, l'impresa o le imprese indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 66 sono invitate entro dieci giorni dalla data in cui è stata resa esecutiva la deliberazione stessa.

Alla trattativa privata prendono parte il presidente del comitato di gestione o un suo delegato, e almeno un funzionario dell'unità sanitaria locale di livello non inferiore a quello direttivo.

Il negoziato, da svolgersi separatamente con le imprese invitate e su ciascuna voce del capitolato speciale, può aver luogo in più sedute, delle quali è redatto processo verbale, controfirmato da tutti i partecipanti.

I verbali, corredati da una relazione tecnica, sono trasmessi al comitato di gestione che procede alla scelta del contraente con provvedimento motivato.

I verbali predetti, compresi quelli relativi al negoziato eventualmente condotto con le imprese non aggiudicatarie, sono allegati al contratto e depositati in libera visione presso la segreteria dell'unità sanitaria locale per tutta la durata del conratto medesimo.

La procedura prevista dal presente articolo non si applica per i contratti di importo inferiore a lire cinque milioni.

Art. 70.
Stipulazione del contratto

Ove il bando di gara non stabilisca espressamente che l'aggiudicazione tiene luogo del contratto, si procede alla stipulazione del contratto entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di aggiudicazione.

Nel caso di trattativa privata si osserva lo stesso termine della data di accettazione dell'offerta.

Scaduti inutilmente tali termini il privato contraente è sciolto da ogni impegno, previa la notificazione di cui all'art. 114, secondo comma, del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora il privato contraente non si presenti entro gli stessi termini alla stipulazione del contratto ne è dichiarata la decadenza ed è disposto l'incameramento della cauzione provvisoria.

L'unità sanitaria locale provvede a restituire, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da essi in precedenza costituiti.

I contratti sono stipulati dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato in forma pubblica o privata, e, ove necessario, registrati; in tal caso essi sono iscritti in apposito repertorio.

Il contratto deve essere conforme a quanto indicato nella deliberazione a contrattare e nel provvedimento di aggiudicazione che vanno allegati, nella loro formulazione integrale, alla copia del contratto spettante alla controparte.

In caso di difformità il contratto è nullo di diritto, fermo restando l'obbligo di rimborsare ai terzi le spese sostenute per gli adempimenti contrattuali fino alla data in cui viene rilevata la nullità e salva la responsabilità amministrativa di colui che lo ha stipulato.

Art. 71.
Cauzione e penalità

A garanzia dell'esecuzione dei contratti le imprese debbono prestare idonee cauzioni.

Nel contratto debbono essere previste le penalità per la inadempienza o il ritardo nell'esecuzione del medesimo.

Art. 72.
Condizioni e clausole del contratto

I contratti debbono avere termini e durata certi e per le spese correnti non possono superare la scadenza del piano sanitario regionale vigente alla data di stipulazione del contratto.

Nei contratti non si può convenire l'accollo all'unità sanitaria locale di qualsiasi specie di tributo vigente all'epoca della loro stipulazione gravante sul privato contraente, nè concordare la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore del privato contraente sulle somme che questi debba eventualmente anticipare per l'esecuzione del contratto.

Sono ammessi i pagamenti in acconto, in ragione dei beni forniti o delle prestazioni eseguite.

Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti alla prestazione.

I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente e comunque dalla data di approvazione del collaudo, ovvero, se questa non abbia avuto luogo per fatto dell'amministrazione, da quella entro la quale il collaudo stesso doveva essere effettuato a norma di contratto.

Art. 73.
Ritardo nei pagamenti

Qualora nei contratti di fornitura di beni e servizi l'emissione del titolo di spesa a favore del privato contraente ritardi oltre il termine previsto dall'articolo precedente, quinto comma, spettano al fornitore gli interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di sconto.

I titoli di spesa relativi alle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa debbono essere emessi entro trenta giorni dalla emanazione dell'atto con cui è avvenuto il riconoscimento.

In caso di ritardo spettano al fornitore, dal giorno successivo alla scadenza del suddetto termine, gli interessi computati a norma del primo comma.

Art. 74.
Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali, è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

Art. 75.
Collaudi

Tutti gli appalti e le forniture sono soggetti a collaudi, anche in corso d'opera, da eseguirsi nei termini stabiliti dal contratto.

Il collaudo è eseguito da personale tecnico dell'unità sanitaria locale nominato dal comitato di gestione e coadiuvato, ove occorra, da esperti esterni.

Se l'importo delle singole forniture non supera lire 50 milioni è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione, rilasciata rispettivamente dal direttore dei lavori o da un dipendente dell'unità sanitaria locale nominato dal presidente del comitato di gestione.

In ogni caso il collaudo non può essere effettuato da persone che abbiano partecipato all'assegnazione del contratto o alle relative trattative.

Art. 76.
Servizi in economia

Le spese e le opere da farsi in economia sono disciplinate con apposito regolamento deliberato dall'assemblea dell'unità sanitaria locale.

Sono eseguite in economia le spese e le opere di importo non superiore a lire 15 milioni, qualunque sia l'oggetto, e purchè nel limite complessivo di spesa fissato annualmente dal comitato di gestione.

Art. 77.
Lavori in economia

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere eseguiti in economia nei seguenti modi:

a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale dell'unità sanitaria locale;

b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento a ditte o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile.

Art. 78.
Provviste in economia

Le provviste in economia possono essere eseguite previo interpello di almeno tre ditte per preventivi ed offerte contenenti le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta utile all'unità sanitaria locale.

Quando si tratti di acquisti di materiale di consumo di importo non superiore a L. 1.000.000 e di immediato impiego, può prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.

Art. 79.
Unioni d'acquisto e pre-trattative regionali

Le unità sanitarie locali possono stipulare intese tra di loro e concordare procedure comuni per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi.

La giunta regionale può provvedere a eseguire idonee ricerche di mercato a carattere nazionale e sul massimo numero possibile di ditte produttrici o fornitrici di beni, per realizzare un'efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-merceologico ed una gestione più economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria giungendo, sentita la competente commissione consiliare, ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le unità sanitarie locali potranno rivolgersi.

Art. 80.
Capitolati

I contratti per l'attività sanitaria dell'unità sanitaria locale saranno disciplinati da capitolati generali approvati con legge regionale.

Il comitato di gestione elabora i capitolati speciali-tipo, approvati dalla assemblea, cui devono conformarsi i predetti contratti; in mancanza dei capitolati di cui al comma precedente si applicano per le opere pubbliche le disposizioni del capitolato generale di appalto delle opere di interesse del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 81.
Controlli

Le deliberazioni del comitato di gestione di scelta del contraente sono trasmesse all'organo regionale di controllo ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Non è richiesto il visto di esecutività sui contratti.

TITOLO IX
UTILIZZO E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 82.
Classificazione dei beni

Agli effetti della presente legge i beni mobili e immobili di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono distinti in:

a) beni destinati alla erogazione di servizi sanitari e funzionali ai servizi di competenza delle unità sanitarie locali;

b) beni non direttamente utilizzati per le attività di assistenza sanitaria ed impiegati per la produzione di proventi o redditi.

Art. 83.
Assunzione in uso dei beni immobili

I beni immobili di cui alla lettera *a*) del precedente articolo fanno parte del patrimonio del comune in cui sono collocati e, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del patrimonio indisponibile del comune medesimo con annotazione del vincolo d'uso, sono iscritti nell'inventario dei beni immobili dell'unità sanitaria locale che ne ha l'uso.

L'inventario dell'unità sanitaria locale deve contenere le seguenti indicazioni:

1) il numero progressivo di registrazione;
2) la data di assunzione in uso;
3) la denominazione, la descrizione, l'ubicazione e i dati catastali di ogni singolo bene;
4) la destinazione funzionale nell'ambito dell'unità sanitaria locale;
5) gli estremi dei provvedimenti di assegnazione;
6) il numero e carico inventariale del comune proprietario;
7) il valore fondiario.

Art. 84.
Assunzione in uso dei beni mobili

I beni mobili di cui alla lettera *a*) del precedente art. 82 fanno parte del patrimonio del comune nel cui territorio è collocato il servizio o presidio sanitario cui il bene è destinato in sede di prima assegnazione e, oltre ad essere assunti in carico nell'inventario del comune medesimo con annotazione del vincolo d'uso, sono iscritti nell'inventario dei beni mobili dell'unità sanitaria locale che ne ha l'uso.

I beni debbono essere suddivisi in:

a) macchine di ufficio e mobilio;

b) automezzi;

c) attrezzatura tecnico-sanitaria compresa quella diagnostica;

d) attrezzature ed impianti tecnici ed economali.

L'inventario deve contenere le seguenti indicazioni:

1) il numero progressivo di registrazione;
2) la data di assunzione in uso;
3) la denominazione e la descrizione di ogni singolo bene;
4) la quantità e il numero per ciascuna specie;
5) l'indicazione del presidio, ufficio o locale ove sono collocati;
6) gli estremi del provvedimento di assegnazione;
7) il numero di carico inventariale del comune proprietario.

Art. 85.
Consegnatari dei beni

Il comitato di gestione nomina i consegnatari dei beni mobili scegliendoli tra i dipendenti assegnati agli uffici o servizi ove sono collocati i beni stessi.

I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna, fino alla loro formale discarica, e devono tenere un registro descrittivo degli stessi.

Il comitato di gestione determina i compiti specifici e le modalità di resa del servizio dei consegnatari.

Art. 86.
Manutenzione dei beni destinati ai servizi sanitari

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali di cui al precedente art. 82, lettera *a*), provvede l'unità sanitaria locale.

Art. 87.
Manutenzione dei beni «da reddito»

I comuni ai quali sono stati trasferiti i beni di cui al precedente art. 82, lettera *b*), provvedono per l'alienazione, l'amministrazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di detti beni, fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24, per quanto concerne lo svincolo di destinazione dei beni medesimi e l'utilizzazione dei capitali ricavati dalla loro alienazione.

Art. 88.
Acquisto dei beni

Tutti gli atti degli organi dell'unità sanitaria locale in ordine all'amministrazione e gestione del patrimonio di cui al precedente art. 82, lettera *a*), sono compiuti in nome e per conto dei comuni proprietari dei singoli beni.

Art. 89.
Acquisto dei beni immobili

I beni immobili da destinare alla erogazione dei servizi sanitari e funzionali ai servizi di competenza delle unità sanitarie locali sono acquistati dal comune nel cui territorio il bene si trova su proposta dell'assemblea dell'associazione dei comuni.

Gli atti di acquisizione adottati a norma del comma precedente producono contestualmente l'imputazione dei beni al patrimonio indisponibile del comune che provvede in ordine agli atti stessi e l'attribuzione di essi alla sfera di utilizzazione dell'unità sanitaria locale per la quale l'acquisizione ha luogo.

Per lo svincolo di destinazione dei beni immobili, il reimpiego e il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, si applica il secondo comma dell'art. 23 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24.

Art. 90.
Progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche

Salvo quanto previsto dall'art. 86, le opere pubbliche destinate all'erogazione dei servizi sanitari o funzionali ai servizi di competenza delle unità sanitarie locali sono progettate ed eseguite dal comune nel cui territorio è prevista la localizzazione delle opere medesime, su proposta dell'assemblea della associazione dei comuni.

Tutte le opere realizzate ai sensi del presente articolo appartengono al patrimonio indisponibile del comune nel cui territorio sono situate e sono iscritte nell'inventario dei beni immobili del comune medesimo con annotazione del vincolo d'uso nonché nell'inventario dei beni immobili dell'unità sanitaria locale che ne ha l'uso.

Il vincolo d'uso deve essere fatto risultare mediante la pubblicità presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio.

La legge regionale 18 aprile 1979, n. 17, si applica anche alle opere pubbliche previste dal presente articolo.

Art. 91.
Acquisto dei beni mobili

All'acquisto e alla alienazione dei beni mobili provvede il comitato di gestione dandone comunicazione al comune interessato per le conseguenti variazioni di inventario.

TITOLO X
RESPONSABILITA'

Art. 92.
Competenze della Corte dei conti

Gli amministratori e i dipendenti dell'unità sanitaria locale sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 93.

Responsabilità degli amministratori e dei responsabili dell'ufficio di direzione

Gli amministratori della unità sanitaria locale ed i responsabili dell'ufficio di direzione della unità sanitaria locale rispondono in proprio ed in solido quando:

a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge, oppure danno esecuzione a provvedimenti non deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;

b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive;

c) abbiano disposto od autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione della unità sanitaria locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della Regione finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 94.

Responsabilità dei dipendenti dell'unità sanitaria locale

I dipendenti dell'unità sanitaria locale sono personalmente e solidamente responsabili quando diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli organi dell'unità sanitaria locale con i quali siano assunti i relativi impegni, nel caso che gli stessi non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino immediatamente eseguibili, e per le violazioni delle disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente legge, quando abbiano dato causa alle stesse.

I dipendenti dell'unità sanitaria locale rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

Art. 95.

Responsabilità dei funzionari preposti alla gestione delle casse economali

I funzionari preposti alla gestione delle casse economali sono responsabili degli impegni e dei pagamenti dai medesimi gestiti.

Art. 96.

Responsabilità degli agenti contabili di fatto

Chiunque si inserisca senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro e delle materie della unità sanitaria locale ne risponde a norma degli articoli 94 e 97 della presente legge.

Art. 97.

Responsabilità per danni

Gli amministratori e i dipendenti dell'unità sanitaria locale rispondono, in ogni caso, dei danni derivanti all'unità sanitaria locale da violazioni di obblighi di funzioni e/o di servizio secondo le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato.

Art. 98.

Obbligo di denuncia

Gli amministratori ed i responsabili dei servizi dell'unità sanitaria locale che vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi della presente legge debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e per la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso è imputabile ad un amministratore, la denuncia è fatta a cura dell'assemblea dell'unità sanitaria locale; se esso è imputabile al responsabile di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia compete al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

I responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità a norma degli articoli 93, 94, 95 e 97 della presente legge sono individuati sulla base delle norme della legge regionale sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di quelle contenute nell'apposito regolamento approvato dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 21 aprile 1980, n. 24.

Art. 99.

Esenzione dalle responsabilità

Sono esenti da responsabilità gli amministratori, i dirigenti e i capi degli uffici, nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.

Sono esenti da responsabilità i dipendenti della unità sanitaria locale che abbiano agito in base ad un ordine alla cui esecuzione erano tenuti; in tal caso la responsabilità è imputata a colui che tale ordine abbia impartito.

Art. 100.

Norma transitoria

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge e connessi alle previsioni del piano sanitario regionale sono eseguiti dagli organi competenti con le modalità e nei termini previsti dalla presente legge anche in assenza e comunque fino alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del piano sanitario stesso.

Art. 101.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 ottobre 1981

MASSI

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1981, n. 32.
Ulteriore finanziamento di interventi in agricoltura previsti dalla legge 9 marzo 1981, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 112 *del* 29 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

Il punto 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 1981, n. 5, è così sostituito:

« Per la concessione di contributi in conto capitale per l'attuazione di progetti di allaccio e potenziamento elettrico in zone agricole di cui alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 27, art. 3, è autorizzata, per il triennio 1981-83, la spesa di L. 3.400 milioni, di cui:

lire 280 milioni per l'anno 1981;
lire 1.980 milioni per l'anno 1982;
lire 1.140 milioni per l'anno 1983.

Dette somme sono ripartite sulla base di un piano regionale predisposto dalla giunta sentiti i comuni interessati. Il piano è approvato dal consiglio regionale.

Alla copertura degli oneri delle maggiori spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1982 e 1983 si provvede mediante impiego, per pari importo, di parte delle disponibilità ascritte alla rubrica 5 del bilancio pluriennale per il triennio 1981-83, adottato con l'art. 83 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 11, programma 2.2.2.4 « attuazione di un programma di infrastrutture a servizio delle aziende agricole ».

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione entro i limiti della spesa complessiva autorizzata per gli anni 1982 e 1983 per effetto del primo comma del presente articolo, semprechè l'importo delle obbligazioni che vengono a scadere in ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983 non superi l'importo degli stanziamenti di competenza e di cassa iscritti nei bilanci di ciascuno degli anni medesimi.

Al punto 2 dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1981, n. 5, dopo le parole « manutenzione straordinaria » sono aggiunte le parole « e la liquidazione di oneri suppletivi e revisionali ». Alla lettera *a*) del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 9 marzo 1981, n. 5, dopo le parole « manutenzione straordinaria » sono aggiunte le parole « e liquidazione di oneri suppletivi e revisionali ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 9 marzo 1981, n. 5, è sostituito dal seguente:

« Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzata, nell'anno 1981, l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione per la concessione di contributi previsti dall'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, sui mutui da contrarsi dagli operatori agricoli per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, per l'importo complessivo di lire 3.000 milioni.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi con precedenza ai coltivatori diretti singoli e alle cooperative agricole.

Le obbligazioni di cui al primo comma non potranno venire a scadenza prima dell'anno 1982 e prima dell'anno 1983 e non potranno eccedere, per ciascuno dei detti anni, l'importo di lire 1.500 milioni.

Negli stati di previsione della spesa dei bilanci degli anni 1982 e 1983 e negli stati di previsione dei bilanci degl anni successivi saranno iscritti appositi stanziamenti per i pagamenti derivanti dalle obbligazioni assunte in virtù del primo comma del presente articolo per importo pari all'ammontare delle obbligazioni che verranno a scadenza in detti anni, fermo restando che tali importi non potranno comunque superare i seguenti limiti:

a) lire 1.500 milioni per l'anno 1982;

b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1983 al 1986;

c) lire 1.500 milioni per l'anno 1987.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1982 ed a lire 3.000 milioni per l'anno 1983, si provvede come segue:

a) per l'anno 1982 mediante impiego, per l'importo di lire 500 milioni, della disponibilità ascritta alla rubrica n. 5, programma 3.1.2.2 « Contributi sui mutui per l'acquisto di macchine agricole » e per l'importo di lire 1.000 milioni della restante parte della disponibilità ascritta alla rubrica n. 5, programma 2.2.2.4 « Attuazione di un programma di infrastrutture a servizio delle aziende agricole » del bilancio pluriennale per il triennio 1981-83;

b) per l'anno 1983, mediante impiego, per l'importo di lire 1.000 milioni, della disponibilità ascritta alla rubrica n. 5, programma 3.1.2.2 « Contributi sui mutui per l'acquisto di macchine agricole », e per l'importo di lire 1.000 milioni, della restante parte della disponibilità ascritta alla rubrica n. 5, programma 2.2.2.4 « Attuazione di un programma di infrastrutture a servizio delle aziende agricole » e per l'importo di lire 1.000 milioni mediante riduzione di pari importo, della somma ascritta, per il detto anno alla rubrica n. 3, programma 3.1.2.4, in corrispondenza del cap. 3124101 del bilancio pluriennale per il triennio 1981-83.

Art. 3.

Alle cooperative agricole che abbiano realizzato stalle sociali o centri zootecnici ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21, può esere concesso un ulteriore contributo in conto capitale fino alla misura massima dell'80 % della spesa sostenuta come maggiore onere conseguente alle opere previste ed effettivamente realizzate.

Per la concessione del contributo in conto capitale di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per il triennio 1981-83 di cui lire 200 milioni per l'anno 1981: l'entità della spesa per ciascuno degli anni 1982 e 1983 sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura degli oneri recanti dal presente articolo pari a:

1) lire 200 milioni per l'anno 1981;

2) lire 1.300 milioni per il biennio 1982 e 1983.

si provvede nel modo seguente:

a) per l'anno 1981 mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, partita n. 10 dell'elenco n. 3;

b) per il biennio 1982-83, quanto a lire 400 milioni con le disponibilità ascritte, per il detto periodo alla rubrica n. 5, programma 3.1.2.2 quota relativa ai « contributi alle cooperative per la costruzione delle stalle sociali » del bilancio pluriennale 1981-83, e quanto a lire 900 milioni mediante riduzione, per pari importo delle somme ascritte, nello stesso pluriennale e per il detto periodo, alla rubrica n. 3, programma 3.1.2.4 in corrispondenza del cap. 3124101 del bilancio 1981.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al precedente terzo comma sono iscritte, per l'anno 1981, a carico del cap. 3122290 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la seguente denominazione « Contributi in conto capitale sui maggiori oneri conseguenti alla costruzione di stalle sociali di cui alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 21 », con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 200 milioni.

Per gli anni sucessivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 4.

Il fondo di rotazione istituito con l'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21 è incrementato di lire 2.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1981 e lire 1.000 milioni per l'anno 1982.

Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo si provvede nel modo seguente:

a) per l'anno 1981 mediante riduzione per lire 1.000 milioni dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 5100201 dello stato di previsione della spesa dello stesso anno - elenco n. 3, part. n. 11.

b) per l'anno 1982 con le disponibilità ascritte alla rubrica n. 5, programma 3.1.3.2., del bilancio pluriennale per il triennio 1981-83.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al precedente comma sono iscritte, per l'anno 1981, a carico del cap. 3132201 del bilancio di previsione del medesimo anno con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 ottobre 1981

MASSI

(6827)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820070)